

Nuova TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

Aggiornata al 3/03/2018

art. 37 Legge n. 111/2011 - in vigore dal 17/07/2011 - di conversione del D.L. 98/2011 - D. L. in vigore dal 7/07/2011- Art. 28 Legge 12/11/2011 n.183 (Legge di stabilità 2012) - art.2 Legge 24/03/2012 n. 27 - art. 1 comma 17 legge di stabilità 2013 (L 24/12/2012 n. 228) – art. 53 D.L. 90/2014 - D.M. 7/05/2015 - DM Giustizia 16/01/2018 art 13 TU 115/2002

Valore controversia Da	Valore controversia A	Contributo unificato €	Contributo Dimezzato <u>(2)</u> €
a) Inferiore a € 1.100,00		43 (a)	21,50
b) € 1.100,00	€ 5.200,00	98 (1)	49
c) € 5.200,00	€ 26.000,00	237	118,50
d) € 26.000,00	€ 52.000,00	518	259
e) € 52.000,00	€ 260.000,00	759	379,50
f) € 260.000,00	€ 520.000,00	1214	607
g) Superiore a € 520.000,00 e per mancata dichiarazione del valore della causa.		1686	843
Cause di valore indeterminabile		518	259
Esecuzione immobiliare		278	
Esecuzioni mobiliari di importo inferiore a 2500 €		43	
Esecuzioni mobiliari di importo superiore a 2500 € nonchè esecuzione per consegna o rilascio ed esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare		139	
Opposizione atti esecutivi		168	
Processi g.d.p. di valore indeterminabile		237	
<u>dal 1/01/2012</u> il contributo aumentato della metà nei giudizi di impugnazione e raddoppiato nei giudizi di Cassazione (art. 28 L. 183/2011)			
<u>dal 20/09/2012</u> Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato da art. 2 Legge 27/2012 - il contributo unificato in base al valore è raddoppiato.			

<p>(a) nonché: per i processi per controversie di <u>previdenza e assistenza obbligatorie</u>, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002 (<i>euro 34.585,23 dal 27/08/2015</i>) € 34.481,46 dal 15/03/18</p> <p>per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (<u>separazione consensuale</u>) e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (<u>divorzio congiunto</u>)</p>	<p>€ 43</p>
--	--------------------

<p>(I) e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898</p> <p>[libro IV, titolo II, capo I Separazione personale giudiziale] [libro IV, titolo II, capo VI Procedimenti in Camera Consiglio] [Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio art. 4 divorzio contenzioso]</p>	<p>€ 98</p>
--	--------------------

<p>(2) CONTRIBUTO DIMEZZATO - in base al valore - PER:</p>	
<p>Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c. [e in quelli in cui si applica lo stesso rito] ossia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedimento d'ingiunzione (capo I) • procedimento per convalida di sfratto (Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida - Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno) (capo II) • procedimenti cautelari (capo III) • procedimenti possessori (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, opposizione decreto ingiuntivo, accertamento tecnico preventivo) (capo IV) • opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 13 comma 3 T.U. 115/2002) • <u>controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego</u>, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis T.U. 115/2002 (reddito imponibile inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 T.U. 115/2002 - euro 34.585,23 dal 27/08/2015 - 34.481,46 dal 15/03/18*) vedi modello autocertificazione # 	

#Vedi [circolare](#) per persone giuridiche

<p>Per la procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura) Istanza di fallimento</p>	<p>€ 851 € 98</p>
<p>Insinuazione tempestiva al passivo</p>	<p>non dovuto</p>

insinuazione tardiva al passivo	non dovuto se nuovo rito (fallimenti dichiarati dopo 16/07/2006)
---------------------------------	---

NOTA BENE

Locazione, comodato, occupazione senza titolo, impugnazione delibera condominiale (447 bis c.c.) sono soggetti al contributo in base al valore.

I diritti forfetizzati di notifica (di cui all'art. 30 T.U. 115/2002) non sono dovuti nei processi di lavoro e previdenza e in tutti i procedimenti disciplinati da norme speciali che prevedano l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa.

Contributo aumentato della metà

Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, il contributo unificato è aumentato della metà.

PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO

Non è dovuto il contributo per: (art. 10 D.P.R. 115/2002 come modificato dalla Legge Finanziaria 2005, dalla legge Finanziaria 2010 e dal D.L. 98/2011)

- Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- Procedimenti di rettificazione di stato civile
- Procedimenti in materia tavolare
- Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto)
- Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni
 - di mantenimento della prole
- Altri procedimenti riguardanti la prole
- Procedimenti di cui al titolo II, capi, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. ossia :
 - interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno;
 - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
 - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
 - rapporti patrimoniali tra i coniugi
- **07/08/2014** vedi [modello autocertificazione](#)
- processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 (dal 27/08/2015 euro 34.585,23 - dal 15/03/18 euro 34.481,46*) vedi [modello autocertificazione](#)

- segue -

segue - **PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO**

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Nota bene

Nei processi per controversie **di previdenza ed assistenza obbligatorie**, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 – dal **07/08/2014** euro 34.585,23 dal 27/08/2015 - euro 34.481,46 dal 15/03/2018* - sono soggette al contributo unificato nella misura di cui all' art.13, c 1 lettera a) , **cioè 43 euro** vedi [modello autocertificazione](#)

Nei processi per controversie individuali di **lavoro** o concernenti rapporti di pubblico impiego se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **superiore** al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, - euro 34.585,23 dal 27/08/2015 - euro 34.481,46 dal 15/03/18 * - sono soggette, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art.13, c. 3, **(cioè dimezzato)** salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. **(intero)** vedi [modello autocertificazione](#)

NOVITÀ DAL 1/01/2012 [art. 28 legge n 183/2011 - Legge di stabilità 2012]

Il contributo e' **umentato della meta'** per i giudizi di impugnazione ed e' **raddoppiato** per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione

La parte che per prima si costituisce, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a **farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.**

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un **autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta.

Chiarimenti Ministero Giustizia ([nota](#) 11 maggio 2012 e [nota](#) 5 luglio 2012)

NOVITÀ DAL 20/09/2012 [art.2 Legge 24/03/2012 n. 27]

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato in base al valore è raddoppiato.

Tale contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (art.13 comma 1 ter D.P.R. 30-5-2002 n. 115)

NOVITÀ DAL 2/01/2013 [art.1 comma 17 Legge 24/12/2012 n. 228 – legge di stabilità 2013]

Quando l'**impugnazione**, anche incidentale, e' **respinta** integralmente o e' dichiarata **inammissibile o improcedibile**, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un **ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione**, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

[modifica l'articolo 13 del T.U. Spese di giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserendo il comma 1-quater.]

NOVITÀ DAL 11/12/2014 [art. 19 comma 3 legge 10/11/2014 n° 162]

Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis (autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'art. 30 (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

Cautelari in corso di causa art 10 comma 5 TU Spese Giustizia – che prevedeva esenzione - abrogato da legge 191/2009 (finanziaria 2010) con decorrenza 1/01/2010.

Aggiornata al 3/03/2018

STORICO

Modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 con decorrenza 1 gennaio 2010 Eliminata l'esenzione per:

- I procedimenti di cui all'art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni: sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore (ante esente)
- i procedimenti in materia locatizia (locazione, comodato, occupazione senza titolo, impugnazione delibera condominiale (447 bis c.c.): sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore (ante assoggettato a C.U. fisso di € 103.30)
- il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad € 2.500,00: è soggetto al pagamento del C.U. di € 30,00 (ante esente)
- i procedimenti cautelari attivati in corso di causa nonché i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione: sono soggetti al pagamento del C.U. in base al valore della causa (ante esenti) (per i cautelari il contributo è ovviamente dimezzato).
- i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione relativi alle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e a quelle in cui si applica lo stesso articolo: sono soggette al pagamento del C.U. in base al valore della causa (ante esenti)

Modifiche introdotte dalla Legge 111 del 15/07/ 2011 di conversione del decreto legge 6/07/2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [G.U. n. 155 del 6/07/2011_in vigore, limitatamente al contributo unificato, dal 7/07/2011] G.U. n. 164 del 16/07/2011 in vigore dal 17/07/2011

Eliminata l'esenzione per:

- procedimenti esecutivi per consegna e rilascio
- Procedimenti di cui al libro IV titolo II, capo I c.p.c. e di cui all'art 711 c.p.c. e art. 4 L. 898/70 (separazione personale dei coniugi e divorzi)
processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al **triplo** dell'importo previsto dall'articolo 76 (euro 31.884,48) *

N.B. il D.L. 98 prevedeva il tetto di reddito al doppio dell'importo ex art. 76

- processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego se le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al **triplo** dell'importo previsto dall'articolo 76 (euro 32.298,99- ante 31.884,48)

N.B. il D.L. 98 prevedeva il tetto di reddito al doppio dell'importo ex art. 76

Se il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del

giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il **contributo unificato è aumentato della metà.**

Modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 con decorrenza 1 gennaio 2012

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

La parte che per prima si costituisce, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Modifiche introdotte dalla Legge 27/ 2012 di conversione del D.L. 1/2012 (decreto sviluppo) con decorrenza 20 settembre 2012

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate **in materia di impresa** di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato in base al valore è raddoppiato.

Tale contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (art.13 comma 1 ter D.P.R. 30-5-2002 n. 115)

*** Modifiche conseguenti al Decreto interministeriale del 02/07/2012 Gazzetta Ufficiale n° 250 del 25/10/2012 – in vigore dal 9/11/2012**

Il limite di reddito per il patrocinio a spese dello stato è stato elevato a euro 10.766,33 ; di conseguenza - anche la soglia dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le cause di previdenza e lavoro è mutata, considerato che nell'art. 9 T.U. spese di giustizia il riferimento è al triplo dell'importo previsto all'art 76 : quindi è passato da euro 31.884,48 a 32.298,99

12

Aggiornata al 17/11/2012

LINK UTILI

http://www.fatturamica.it/tabella_contributo_unificato.asp

<http://www.leggioggi.it/allegati/il-contributo-unificato-nel-processo-amministrativo-la-circolare-di-torsello/> (ONLUS)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=18505>

VEDI ANCHE

vedi circolari DAG 0065934.U 14/05/2012 E DAG DAG. 0094920.U del 5/07/2012

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/TABELLA%20CONTRIBUTO%20UNIFICATO/Tabella%20Importi%20Contributo%20Unificato_Aggiornata%20a%20luglio%202014.doc

vedi per imposta registro

<http://www.diritto.it/docs/33081-registrazione-degli-atti-giudiziari-e-tabelle-riepilogative-ai-sensi-di-legge-e-direttive-minsiteriali>